

**Scheda 3 – Comunicazioni**

**Procedura di infrazione n. 2005/5086 – ex art. 258 del TFUE**

“Altroconsumo contro Repubblica italiana” (Legge Gasparri).”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico

**Violazione**

La Commissione europea ha contestato l’incompatibilità della normativa nazionale sul sistema radiotelevisivo con la Direttiva 2002/77/CE, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nonché con la Direttiva 2002/21/CE che istituisce in materia un quadro comune e con la Direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica. Le norme contestate sono la Legge n. 112/2004 (Legge Gasparri), il D. Lgs n.177/2005, nonché la delibera dell’AGCOM n. 435/01/CONS, nelle parti in cui stabiliscono che possono transitare, dalla radiodiffusione per via analogica alla trasmissione radiodiffusione per via digitale terrestre, solo le aziende che, all’entrata in vigore della Legge Gasparri, erano già operanti (in via analogica) ed avevano raggiunto una copertura non inferiore al 50% della popolazione. Tale disposizione finisce, in effetti, di sottoporre le imprese del settore ad una forma di autorizzazione individuale, in contrasto con la normativa UE che, per converso, esclude che gli Stati membri possano imporre l’ottenimento di autorizzazioni individuali in aggiunta all’autorizzazione generale. Le disposizioni di cui sopra ledono, altresì, il principio della concorrenza, in quanto escludono dal “mercato” delle trasmissioni per via digitale terrestre le aziende che, al momento dell’entrata in vigore della Legge Gasparri, non trasmettevano in analogica. Allo stato attuale si rileva che l’art. 8 novies del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee”, e convertito in Legge con modificazioni dalla L. 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008 n. 132 – ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie.

**Stato della Procedura**

In data 18 Luglio 2007 è stato notificato un parere motivato ex art. 258 del Trattato TFUE, a cui le Autorità italiane hanno dato seguito, al fine di superare le obiezioni comunitarie, mediante emanazione del D.L. 8 aprile 2008 n. 59, sopra citato, il cui art. 8 novies ha modificato l’art. 15 del testo unico della radiotelevisione (D.Lgs n. 177/2005).

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

## Concorrenza e Aiuti di Stato

<b>PROCEDURE INFRAZIONE CONCORRENZA E AIUTI DI STATO</b>				
<b>Numero</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Stadio</b>	<b>Impatto Finanziario</b>	<b>Note</b>
Scheda 1 2007/2229	Mancato recupero di aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione	RC ex 260 C- 99/02	Si	Stadio invariato
Scheda 2 2006/2456	Mancato recupero aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico.	MMC ex 260 C-207/05 (decisione di ricorso)	Si	Stadio invariato

**Scheda 1 – Concorrenza ed Aiuti di Stato****Procedura di infrazione n. 2007/2229 – ex art. 260 del TFUE**

“Aiuti concessi per interventi a favore dell’occupazione”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.**Violazione**

La Commissione europea contesta la mancata adozione, da parte delle Autorità italiane, delle misure nazionali necessarie a dare esecuzione alla sentenza n.C-99/02 dell’1/4/2004, con cui la Corte di Giustizia delle Comunità europee (ora Corte di Giustizia dell’Unione europea) ha accertato la violazione degli obblighi sanciti dalla decisione della Commissione n. 2000/128/CE. Tale decisione dichiarava illegittimi gli aiuti, erogati dallo Stato per incentivare l’occupazione, corrisposti in forma di sgravi contributivi a favore delle imprese che avessero assunto disoccupati con contratti di formazione e lavoro, da convertirsi in seguito in contratti a tempo indeterminato. Le Autorità italiane rappresentavano la difficoltà delle operazioni di recupero, dal momento che, in conformità alle procedure previste dalla normativa nazionale, gli ordini stessi di recupero, inviati alle imprese beneficiarie degli aiuti, erano stati da queste impugnati di fronte al giudice amministrativo ovvero a quello ordinario, godendo della sospensione provvisoria della loro effettività. Successivamente, con D.L. 8 aprile 2008, n. 59, art. 1 e 2, convertito dalla Legge 6 giugno 2008, n. 101, il Governo italiano predisponendo norme speciali - in deroga alla disciplina comune vigente - da applicarsi innanzi agli organi di Giustizia civile e tributaria di fronte ai quali fossero stati impugnati gli ordini in questione, in modo da favorire una rapida definizione di tali controversie. Tuttavia, in data 29 giugno 2009 la Commissione, pur prendendo atto dell’impegno italiano e, tuttavia, constatando come dei 281.525.686,79 Euro da recuperarsi (come stimati provvisoriamente dalle Autorità italiane) ne fossero rientrati solo 52.088.600,60, ha ritenuto che la sentenza della Corte di Giustizia, sopra menzionata, sia rimasta inattuata, per cui ha deciso di promuovere un “ricorso” di fronte alla stessa Corte per mancata esecuzione della medesima sentenza, ai sensi dell’art. 260 TFUE.

**Stato della Procedura**

Il 3/12/2009 la Commissione ha iscritto, nel registro generale della Corte di Giustizia UE, un ricorso ex art. 260 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura comporterebbe conseguenze finanziarie positive per il bilancio dello Stato, costituite dagli introiti derivanti dal recupero dell’importo degli aiuti erogati. Al riguardo, l’INPS ha emesso cartelle per un totale di € 492 milioni, di cui 322 milioni per contributi non versati e circa 170 milioni per interessi. Tuttavia, quasi tutte le cartelle emesse sono state opposte nelle competenti sedi giudiziarie e, pertanto, risultano temporaneamente sospese in via cautelare. Pertanto, l’eventualità che il recupero integrale non risulti ultimato in tempi brevi, comporterebbe per l’Italia la soggezione a sanzioni pecuniarie ingenti. In proposito, la Commissione ha richiesto l’applicazione: di una penale di € 285.696,00, giornalieri, per tutto il tempo intercorrente fra la data della richiesta sentenza di condanna (ex art. 260 TFUE) e il momento in cui gli aiuti verranno integralmente recuperati; di una ulteriore sanzione, forfettaria, pari ad € 31.744, 00 moltiplicati per il numero di giorni intercorrenti fra la prima sentenza ex art. 258 TFUE e la suddetta sentenza di condanna ex art. 260 TFUE.

**Scheda 2 – Concorrenza ed Aiuti di Stato****Procedura di infrazione n. 2006/2456 ex art. 260 del TFUE**

“Recupero degli aiuti in favore delle aziende municipalizzate (CR 27-1999)”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’ Economia e Finanze.

**Violazione**

La Commissione europea obietta che la sentenza C- 207/05 ex art. 258 TFUE, che ha dichiarato l’Italia inadempiente all’obbligo di recuperare gli aiuti di Stato dichiarati illegittimi con decisione della Commissione n. 2003/193/CE - in favore di imprese pubbliche a prevalente capitale pubblico - non è stata completamente eseguita. Si premette come la Commissione rilevi la circostanza per cui, in relazione alla porzione di aiuti erogati in forma di sgravi fiscali, lo Stato italiano ha compiuto significativi progressi, come dimostrato dal fatto per cui le nuove stime applicate dalle amministrazioni italiane, circa l’importo complessivo di detti sgravi, hanno fornito dati coincidenti con quelli accettati dalla Commissione medesima (è quindi condivisa l’opinione che il totale si aggiri intorno ai 774 milioni di Euro). Inoltre, si rileva che su tale importo complessivo, l’Italia ha recuperato 711 milioni di Euro, vale a dire il 92%). Per quanto attiene, peraltro, alla porzione di aiuti concessi in forma di prestiti a condizioni agevolate, le operazioni di rientro risulterebbero, fondamentalmente, ultimate. Tuttavia, la Commissione sottolinea l’evidenza per cui lo Stato non ha ancora ottenuto il rimborso di alcune tranches delle erogazioni in oggetto, a causa, soprattutto, della circostanza per cui i provvedimenti nazionali che imponevano tale rimborso sono stati impugnati di fronte ai giudici interni. Circa tali ricorsi, risulta come, per alcuni, sia stata concessa la sospensiva del provvedimento in attesa del giudizio definitivo, mentre, con riguardo ad altri, il giudice nazionale abbia già annullato l’atto impugnato, il tutto determinando una paralisi delle residue operazioni di recupero. Nello specifico, la Commissione esprime preoccupazione in ordine a due beneficiari degli aiuti contestati: ACEA s.p.a. e A2A. La prima avrebbe impugnato l’ordine di restituzione degli aiuti che la concernono, con il che, ove il relativo giudizio pervenisse ad un annullamento dell’atto impugnato, gli aiuti in questione, già restituiti da parte di ACEA stessa, verrebbero di nuovo largiti, segnando una regressione del processo di recupero. Peraltro, la Commissione paventa che anche A2A, che sembra aver ottenuto una sentenza di annullamento dell’atto di restituzione, abbia titolo, per l’ordinamento italiano, alla retrocessione del rimborso già eseguito. Per questo la Commissione ha chiesto all’Italia, da ultimo, un rapporto sulla situazione degli aiuti ancora non recuperati, con particolare riguardo al contenuto delle sentenze interne che riguardano ogni singola causa, onde consentire uno scrutinio sui motivi ad esse sottesi, in specie se relativi al diritto comunitario o a quello nazionale, stante l’assunto per cui il secondo non può mai giustificare l’inosservanza del primo.

**Stato della Procedura**

Il 5.5.2010 è stata inviata una messa in mora complementare ex art. 260 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura comporterebbe un impatto finanziario positivo, in termini di aumento delle entrate, relativamente al recupero degli aiuti residui. Tuttavia, verificandosi ulteriori indugi al recupero integrale dei finanziamenti, la Corte di Giustizia potrebbe, adita dalla Commissione, comminasse le gravi sanzioni pecuniarie del caso.

## Energia

<b>PROCEDURE INFRAZIONE ENERGIA</b>				
<b>Numero</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Stadio</b>	<b>Impatto Finanziario</b>	<b>Note</b>
<b>Scheda 1</b> 2011/0217	Mancata attuazione della Direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia	MM	No	Nuova procedura
<b>Scheda 2</b> 2011/0212	Mancata attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE	MM	No	Nuova procedura
<b>Scheda 3</b> 2009/2189	Regolamento n. 1775/2005 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale	PM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 4</b> 2009/2174	Cattivo recepimento del Regolamento n. 1228/2003 relativo alle condizioni di accesso al sistema di energia elettrica	PM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 5</b> 2006/2378	Incompleta trasposizione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia.	PM	Si	Stadio invariato
<b>Scheda 6</b> 2006/2057	Trasposizione non conforme alla Direttiva comunitaria sul mercato interno dell'elettricità	PM	No	Stadio invariato

**Scheda 1 - Energia****Procedura di infrazione n. 2011/0217 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/125/CE relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico.

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell’ambito dell’ordinamento interno italiano, della Direttiva 2009/125/CE relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia.

Ai sensi dell’art. 23 della Direttiva in oggetto, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative, necessarie al recepimento degli articoli da 1 a 9, 11, 14, 15 e 20 e degli allegati da I a V, VII e VIII, entro il 20 novembre 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

La Commissione ritiene, dal momento che le misure succitate non le sono state ancora comunicate, che l’Italia non abbia ancora trasposto, nel proprio ordinamento interno, la Direttiva di cui si tratta.

**Stato della Procedura**

In data 26 gennaio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/125/CE mediante Decreto Legislativo del 16 febbraio 2011, n. 15.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

**Scheda 2 - Energia****Procedura di infrazione n. 2011/0212 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico.

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell’ambito dell’ordinamento interno italiano, della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

Ai sensi dell’art. 27 della Direttiva in oggetto, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrativi, necessari al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro la data del 5 dicembre 2010, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene, dal momento che le misure succitate non le sono state ancora comunicate, che l’Italia non abbia ancora trasposto, nel proprio ordinamento interno, la Direttiva di cui si tratta.

**Stato della Procedura**

In data 26 gennaio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/28/CE mediante Decreto Legislativo emesso in data 3 marzo 2011, n. 28

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

**Scheda 3 - Energia****Procedura di infrazione n. 2009/2189 – ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione Reg.to n. 1775/2005/CE relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico.

**Violazione**

La Commissione europea rileva che le Amministrazioni italiane, tenute all’attuazione del Regolamento n. 1775/2005 sul gas e delle relative linee guida, non si sono conformate ad alcune prescrizioni contenute nella suddetta normativa europea. In particolare, il punto 3.3, par. 3, delle linee guida prevede che i gestori dei sistemi di trasporto del gas garantiscano l’offerta di determinati prodotti e, quindi, mediante adeguate forme di pubblicità, informino la clientela dell’esistenza di tali prodotti e delle condizioni di acquisto degli stessi. Più in particolare, si dispone che i gestori suddetti pubblicino aggiornamenti quotidiani sulla disponibilità di servizi di erogazione e trasporto del gas “a breve termine” (si tratta di servizi di durata limitata ad un giorno o ad una settimana). Al riguardo, la Commissione rileva che la “Snam Rete Gas”, quale gestore dei servizi di trasporto del gas, non ha osservato tali obblighi informativi, in particolare per i punti di entrata/uscita del Tarvisio e di Gorizia. Di rimando, le Autorità italiane hanno precisato che, in Italia, l’erogazione del gas “a breve termine” costituisce oggetto di una richiesta molto limitata; si precisa peraltro che il mercato italiano del gas, in generale, risulterebbe caratterizzato da un eccesso dell’offerta sulla domanda, per cui sarebbe improbabile che si verificassero ipotesi di “congestione” (crescita della domanda in misura tale da superare le capacità del sistema di trasporto), le quali soltanto renderebbero giustificabile il ricorso ai servizi di erogazione “a breve termine” o “interrompibili” (questi ultimi, per loro natura, sono infatti idonei a dirimere la “congestione”, attraverso la riduzione di ciascuna prestazione). La Commissione replica che gli obblighi informativi stabiliti dalla Direttiva sono inderogabili, a prescindere dalla situazione specifica del mercato nazionale e, pertanto, dal grado di possibilità che si verifichi una esuberanza della domanda del servizio sulla relativa offerta. L’uniforme osservanza di detti obblighi da parte di tutti gli Stati UE garantisce, infatti, un’armonizzazione della legislazione sul gas a livello transnazionale e, pertanto, l’istituzione di un mercato unico europeo di tale risorsa. La Commissione rileva, ancora, che la Snam non avrebbe osservato nemmeno l’obbligo - stabilito anch’esso dal Regolamento predetto - di pubblicare, a rotazione, aggiornamenti relativi ai tassi minimi e massimi di utilizzo mensile della capacità, nonché ai flussi medi annui per i tre anni precedenti. In merito, le Autorità italiane hanno obiettato che la conoscenza di tali elementi sarebbe superflua, in quanto l’informativa in questione è finalizzata, sulla base di dati storici, a valutare la possibilità di insorgenza futura di ipotesi di congestione, le quali sarebbero difficilmente ipotizzabili nell’ambito del mercato italiano. In risposta, la Commissione rileva che l’adempimento al predetto obbligo pubblicitario è imposto dalla normativa europea in ogni caso, l’improbabilità oggettiva di congestione non potendo fungere da esimente. Infine, la Commissione rileva che l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, come istituita in Italia, avrebbe omesso di espletare l’attività di vigilanza sui gestori del trasporto del gas, pur essendovi obbligata ai sensi dell’art. 10 del Regolamento di cui sopra.

**Stato della Procedura**

In data 24 giugno 2010 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

**Scheda 4 - Energia**

Procedura di infrazione n. 2009/2174 – ex art. 258 del TFUE

“Applicazione Regolamento CE n. 1228/2003 (Regolamento elettricità)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

**Violazione**

La Commissione europea contesta la violazione di alcune norme di cui al Regolamento n. 1228/2003, rivolto alla definizione di regole comuni per la realizzazione di un mercato unico europeo dell'elettricità. Tale obiettivo viene assicurato: in primo luogo, tramite l'interconnessione dei sistemi elettrici dei diversi Stati membri UE, mediante collocazione, alle frontiere, di sistemi di connessione (connectors); in secondo luogo, attraverso l'obbligo - gravante ciascuno degli Stati membri inclusi nell'area comprensiva di Paesi confinanti, c.d. "Regione unitaria" - di stipulare accordi multilaterali istitutivi di criteri condivisi, in grado di guidare, nel rispetto del principio della libera concorrenza, la distribuzione agli utenti delle "capacità" dei sistemi di interconnessione stessi, attuando quella che si definisce come "gestione infragiornaliera della connessione". Quest'ultima, secondo il Regolamento di cui sopra, deve essere regolata in base a criteri non discriminatori per gli operatori transfrontalieri e, quindi, in linea con la finalità di integrare i mercati. L'obbligo gravante gli Stati membri, relativo alla stipula delle intese suddette, viene assolto specificamente dagli enti che, in ciascuno Stato, sono preposti alla "gestione" del trasporto dell'energia elettrica, quindi alla manutenzione e al progresso degli apparati di trasmissione di detta energia. Per l'Italia, tale ente si identifica nella società TERNA s.p.a, la quale risulta non avere ancora concluso gli accordi di cui sopra. Al riguardo, le Autorità italiane hanno precisato di non aver potuto, sino ad ora, osservare il disposto del Regolamento a causa degli indugi degli altri Stati, dichiarando, comunque, di aver adottato un calendario che prevede come, a partire dal 1° gennaio 2011, troverà progressivamente attuazione il meccanismo per la gestione delle richieste di accesso ai sistemi di interconnessione. In proposito, la Commissione rileva che il calendario definito dall'Italia dilaziona eccessivamente la realizzazione dell'opera in questione. L'Italia ha comunicato, poi, che criteri comuni di gestione delle capacità di interconnessione sono stati definiti in intese bilaterali, stipulate, ognuna, fra l'Italia e uno degli altri Stati facenti parte della Regione unitaria. Al riguardo, la Commissione replica che tali accordi, vincolando solo le parti che vi hanno aderito, non hanno consentito di fissare regole condivise da tutti quanti gli Stati compresi nella Regione stessa. L'Italia, peraltro, avrebbe emanato delle norme che avrebbero esteso, oltre le date stabilite nel Regolamento, il regime di "esenzione" per l'applicazione delle misure volte a realizzare l'accesso, da parte dei terzi, alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati (Decreto 21/10/05 Ministero Attività Produttive; Legge 290/2003). La mancata osservanza delle norme predette dimostrerebbe, fra l'altro, che l'Autorità istituita in Italia per la regolamentazione del settore dell'energia - la quale avrebbe dovuto vigilare sull'attuazione del Regolamento comunitario - non ha operato efficacemente.

**Stato della Procedura**

Il 24 giugno 2010 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 5 - Energia**

Procedura di infrazione n. 2006/2378 – ex art. 258 del TFUE

“Incompleta trasposizione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia.”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico.

**Violazione**

La Commissione europea ha contestato l'incompleta attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia, che, ai sensi dell'art. 15, avrebbe dovuto essere trasposta interamente entro il 4 gennaio 2006. In particolare, l'art. 7 di tale Direttiva prevede che gli Stati membri istituiscano un sistema che garantisca il rilascio di “certificati energetici”, a favore del futuro proprietario, acquirente o locatario, in caso di costruzione, compravendita o locazione di un edificio. In proposito, l'Italia emanava il Decreto Legislativo del 19 agosto 2005, n. 192. Successivamente veniva comunicato alla Commissione il testo del Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, che, modificando opportunamente l'art. 6, paragrafi 3 e 4 del predetto Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dava attuazione al predetto art. 7, concernente gli attestati energetici. Tuttavia tale disciplina, attuativa dell'art. 7 stesso, veniva abrogata dall'art. 35 della Legge n. 133, del 6 agosto 2008, per cui in Italia, attualmente, nessuna normativa prevede più l'obbligo di consegna di un attestato di certificazione energetica in caso di vendita o di locazione di un immobile. Peraltro detto “attestato di certificazione” dovrebbe essere elaborato da parte di “esperti qualificati e/o riconosciuti” operanti in modo indipendente. La vigente normativa italiana, invece, prevede che, nel caso in cui gli immobili presentino un rendimento energetico molto basso e un costo molto alto, la certificazione possa essere sostituita da un'autodichiarazione del proprietario o locatario del bene, che affermi come l'edificio appartenga alla classe energetica G (la più bassa) e come i costi per la gestione siano molto elevati. Al riguardo, la Commissione osserva che nessuna disposizione della Direttiva, sopra menzionata, consente di sostituire una certificazione - redatta da un tecnico indipendente - con una autocertificazione del titolare dell'immobile, neppure con riferimento agli immobili con rendimento molto basso. L'autodichiarazione del proprietario, infatti, anche ammesso che quest'ultimo si trovi in possesso delle nozioni tecniche adeguate, non è assistita dal requisito della richiesta neutralità. La Commissione precisa, infine, di non essere a conoscenza di nessun provvedimento che, in Italia, abbia attuato la normativa di cui all'art. 9 della predetta Direttiva 2002/91/CE, il quale impone che i sistemi di condizionamento dell'aria, la cui potenza nominale utile sia superiore a 12 kW, vengano periodicamente ispezionati. In definitiva, pertanto, con la mancata trasposizione in Italia delle disposizioni sopra indicate, l'Italia risulterebbe aver violato l'art. 15 della Direttiva, che impone agli Stati membri di garantire la sua attuazione entro il 4 gennaio 2006, prorogabile al massimo, per quanto riguarda alcune norme fra cui l'art. 7, fino al 4 gennaio 2009.

**Stato della Procedura**

In data 24/11/2010 è stato notificato un parere motivato ex art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura ha comportato un primo impatto finanziario negativo, come previsto dall'articolo 14 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192, il quale dispone che gli oneri derivanti dalle misure di accompagnamento di cui all'articolo 13, comma 3, pari a euro 400.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, siano coperti mediante utilizzo delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 119, lettera a), della Legge 24 agosto 2004, n. 239.

**Scheda 6 - Energia****Procedura di infrazione n. 2006/2057 – ex art. 258 del TFUE**

"Trasposizione non conforme alla Direttiva comunitaria sul mercato interno dell'elettricità".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico.**Violazione**

La Commissione europea contesta la non attuazione dell'art. 3, par. 1 e 2 della Direttiva 2003/54/CE sul mercato interno dell'elettricità. Il menzionato primo paragrafo impone il principio della concorrenza nell'ambito del mercato dell'energia elettrica, facendo carico agli Stati membri di astenersi dal discriminare gli operatori mediante attribuzione di diritti ed obblighi diversi da impresa ad impresa. Tuttavia, il succitato par. 2 dell'art. 3 ammette una deroga a tale assunto, in funzione del perseguimento dell'interesse generale. Pertanto, il par. 2 stesso consente alle Autorità pubbliche di intervenire sul mercato dell'energia elettrica, stabilendo, a carico delle relative imprese, vari obblighi in tutela del consumatore. Nell'ambito degli obblighi predetti, rientra quello di garantire ai clienti prezzi "ragionevoli", in modo che il servizio raggiunga anche gli utenti più svantaggiati economicamente. Comunque, sempre al par. 2 del succitato art. 3, si dispone che un eventuale intervento dello Stato, nel settore dell'energia, non possa pregiudicare la libera concorrenza: in proposito, la Corte di Giustizia UE ha precisato le condizioni, infra descritte, alla stregua delle quali un intervento pubblico per fini sociali potrebbe conciliarsi con le esigenze del mercato, come al par. 2 in oggetto. In Italia, il Decreto Legge 18/6/2007 n. 73 stabilisce che i distributori locali di energia elettrica - che fino al momento della liberalizzazione del mercato hanno erogato i loro servizi sia agli utenti domestici che alle piccole imprese - continuano ad essere obbligati, anche in seguito, alla fornitura delle loro prestazioni a prezzo "regolamentato", almeno sino a quando i consumatori predetti non stipulino un nuovo contratto con imprese di maggiore gradimento. L'esistenza di prezzi "regolamentati", di per sé contrastante con un libero mercato (che vede i prezzi fissarsi solo in base all'incontro della domanda e dell'offerta), è stata giustificata dalle Autorità italiane sulla base del rilievo per cui, all'inizio della liberalizzazione di un mercato, i prezzi non si definirebbero immediatamente. Pertanto, verificandosi una situazione di incertezza, che scoraggierebbe i clienti dal rivolgersi ad un'impresa nuova per l'erogazione delle forniture di energia elettrica, lo Stato verrebbe incontro all'utenza, facendo obbligo ai vecchi distributori di continuare le forniture. La "regolamentazione" dei prezzi, peraltro, si spiegherebbe con la sopra menzionata esigenza di tutelare le fasce più deboli dei clienti. In risposta, la Commissione osserva che la disciplina italiana è in ogni caso incompatibile con le norme europee, in quanto non sussisterebbero le condizioni enunciate al riguardo dalla Corte di Giustizia e in particolare: 1) la regolamentazione dei prezzi non ha una durata limitata nel tempo, né è stata prevista una revisione periodica del provvedimento, comprensiva della possibilità di eliminare del tutto un tale calmierato 2) tale regolamentazione, con il distorcimento dei principi della concorrenza che ne deriva, è sproporzionata rispetto allo scopo della continuità dell'erogazione del servizio, in quanto detto obiettivo sarebbe stato altrimenti perseguibile facilitando la stipula, da parte degli utenti, di nuovi contratti di fornitura con imprese diverse, impegnandosi, le pubbliche Autorità, a rendere un'informativa diffusa e chiara sulla situazione del mercato liberalizzato

**Stato della Procedura**

Il 12 dicembre 2006 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

PAGINA BIANCA

## Fiscalità e Dogane

<b>PROCEDURE INFRAZIONE FISCALITA' E DOGANE</b>				
<b>Numero</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Stadio</b>	<b>Impatto finanziario</b>	<b>Nota</b>
<b>Scheda 1</b> 2011/0485	Mancata attuazione della Direttiva 2010/12/UE che modifica le Direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati e della Direttiva 2008/118/CE	MM	No	Nuova procedura
<b>Scheda 2</b> 2011/0479	Mancata attuazione della Direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che modifica varie disposizioni della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto	MM	No	Nuova procedura
<b>Scheda 3</b> 2011/0478	Mancata attuazione della Direttiva 2009/69/CE che modifica la Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune IVA in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione	MM	No	Nuova procedura
<b>Scheda 4</b> 2011/0226	Mancato recepimento della Direttiva 2010/66/UE recante modifica della Dir.2008/9/CE che stabilisce norme per il rimborso dell'IVA ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro	MM	No	Nuova procedura
<b>Scheda 5</b> 2010/4141	Regime fiscale del trasferimento della residenza di soggetti esercenti impresa in altro Stato dell'UE o SEE ("Exit tax") in Italia	MM	Sì	Stadio invariato
<b>Scheda 6</b> 2009/4117	Deducibilità dell'imposta per i contratti di affitto agli studenti fuori sede- Art. 15 Testo Unico delle Imposte sui redditi.	MM	Sì	Stadio invariato
<b>Scheda 7</b> 2008/4219	Non corretta applicazione della Direttiva IVA 2006/112/CE per gli aeromobili e le navi	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 8</b> 2008/4145	Regime di tassazione discriminatorio per i fondi di investimento stranieri in Italia	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 9</b> 2008/2164	Violazione della Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia	MM	Sì	Stadio invariato
<b>Scheda 10</b> 2008/2010	Non corretto recepimento della Direttiva IVA (2006/112/CE) relativamente alle esenzioni previste dall'articolo 132	MMC	No	Stadio invariato

<b>PROCEDURE INFRAZIONE FISCALITA' E DOGANE</b>				
<b>Numero</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Stadio</b>	<b>Impatto finanziario</b>	<b>Nota</b>
<b>Scheda 11</b> 2007/2270	Mancato recepimento di risorse proprie conseguenti all'importazione di banane	PM (Decisione di ricorso)	Sì	Stadio invariato
<b>Scheda 12</b> 2006/2550	Regime speciale IVA per le agenzie di viaggio in Italia	PM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 13</b> 2006/2380	Assenza di revisione giudiziaria in alcune questioni doganali relative ai rimborsi seguite dalle Autorità doganali italiane.	MM	Sì	Stadio invariato
<b>Scheda 14</b> 2005/2117	Riscossione a posteriori dei dazi – accreditamento risorse proprie	SC C-423/08	Sì	Stadio invariato
<b>Scheda 15</b> 2005/2107	Tassazione del tabacco – mancato rispetto del principio della libera fissazione del prezzo di vendita al dettaglio	SC C-571/00	No	Stadio invariato
<b>Scheda 16</b> 2004/4350	Non compatibilità del regime di imposizione dei dividendi in uscita	SC C-540/07	Sì	Stadio invariato
<b>Scheda 17</b> 2003/4826	Rilascio autorizzazione apertura magazzini doganali	SC C-334/08	Sì	Stadio invariato
<b>Scheda 18</b> 2003/2246	Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate	MMC	No	Stadio invariato
<b>Scheda 19</b> 2003/2182	Accertamento risorse proprie e messa a disposizione (1998-2002)	SC C-239/06	Sì	Stadio invariato
<b>Scheda 20</b> 1985/0404	Risorse proprie. Mancata riscossione dazi doganali	SC C-387/05	Sì	Stadio invariato

**Scheda 1 - Fiscalità e Dogane****Procedura di infrazione n. 2011/0485 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/12/UE che modifica le Direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati e della Direttiva 2008/118/CE”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Economia e Finanze.

**Violazione**

La Commissione europea ritiene che la Direttiva 2010/12/UE, che modifica le Direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE in relazione alla struttura e alle aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati e della Direttiva 2008/118/CE, non sia ancora stata recepita nell’ordinamento interno italiano.

Ai sensi dell’art. 5 della Direttiva medesima, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative, idonee al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti interni, entro la data del 1° gennaio 2011, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene al riguardo, dal momento che le misure predette non le sono state ancora comunicate, che le stesse non siano state adottate, concludendo pertanto che la Direttiva 2010/66/UE non sia stata ancora attuata in Italia.

**Stato della Procedura**

Il 16 marzo 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/12/UE mediante Decreto Legislativo del 31 marzo 2011, n. 57.

**Impatto finanziario nel breve e medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 2 - Fiscalità e Dogane****Procedura di infrazione n. 2011/0479 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che modifica varie disposizioni della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Economia e Finanze.

**Violazione**

La Commissione europea ritiene che la Direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che modifica varie disposizioni della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto.

Ai sensi dell’art. 2 della Direttiva medesima, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative, idonee al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti interni, entro la data del 1° gennaio 2011, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene al riguardo, dal momento che dette misure non le sono state ancora comunicate, che le stesse non siano state adottate, concludendo pertanto che la Direttiva 2010/66/UE non sia stata ancora attuata in Italia.

**Stato della Procedura**

Il 16 marzo 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

**Impatto finanziario nel breve e medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.